



SENT. N. 103/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere relatore

Alessandra OLESSINA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23901** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

B.A.M., nato a *omissis*, il *omissis*, c.f.

BRBLRT76H09L219Y, residente in *omissis*, Fraz. *omissis*

omissis, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dal

Prof. Avv. Roberto CAVALLO PERIN (c.f. CVLRRT59E29E379L) e

dall'Avv. Nicola BOTTERO, (c.f. BTTNCL75B22L219Z), elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo in Torino, Corso Regio Parco, n. 2,

come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, il

quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni di

cancelleria presso la seguente casella di posta elettronica certificata:

robertocavalloperin@pec.ordineavvocatitorino.it, ovvero al numero fax

	011.8600018;	
	Uditi, nell’udienza camerale del 25 settembre 2024, il Consigliere relatore	
	Dott. Luigi GILI, il rappresentante del pubblico ministero in persona del	
	Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Alberto MARTINI ed il difensore	
	del convenuto, Prof. Avv. Roberto CAVALLO PERIN, come da verbale.	
	Considerato in	
	FATTO	
	1. Il convenuto B., già amministratore, in qualità di Consigliere e	
	Presidente del Consiglio di amministrazione della A. s.r.l., corrente in	
	Torino, è stato citato in giudizio, avanti la Sezione giurisdizionale della Corte	
	dei conti per il Piemonte, in relazione al contestato inadempimento degli	
	obblighi relativi ad un finanziamento regionale ed alla conseguente definitiva	
	revoca del medesimo.	
	In particolare, la Procura regionale, con atto di citazione, regolarmente	
	notificato, agiva, tra gli altri, anche nei confronti del soggetto in epigrafe	
	indicato, per sentirlo condannare al pagamento in favore di Finpiemonte	
	S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, della somma di euro 111.120,80.	
	A fondamento della richiesta attorea, parte pubblica invocava la mancata	
	integrale restituzione di un finanziamento di complessivi euro 158.744,00, di	
	cui il 70%, pari ad euro 111.120,80, rappresentato da fondi regionali,	
	concesso - a seguito domanda telematica del 7 aprile 2019, firmata proprio	
	dall’amministratore e legale rappresentante signor B. - da	
	Finpiemonte S.p.A. alla richiedente società A. S.r.l. per interventi	
	relativi all’attività imprenditoriale svolta.	
	Il Pubblico Ministero, pertanto, richiamata, in diritto, l’esistenza di un	
	- pag. 2 di 6 -	

rapporto di servizio, sorto con la percezione di contributi pubblici, nell'atto introduttivo del giudizio deduce la responsabilità dell'odierno convenuto, unitamente a quella di altri soggetti, responsabilità consistente nello sviamento dei medesimi contributi dalla loro originaria finalità pubblicistica.

2. Con comparsa di costituzione e risposta del 18 aprile 2024, il convenuto, pur contestando sotto vari profili la fondatezza della domanda attorea, ha richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio, mediante l'offerta di pagamento di una somma pari ad euro 10.000,00.

A sua volta, il Pubblico Ministero, vista la richiesta nei termini sopra descritti, ricevuta la richiesta di parere, in ordine alla definizione del giudizio attraverso il ricorso al rito abbreviato, con propria nota del 19 aprile 2024, concordava sulla definizione del giudizio mediante il rito abbreviato, anche alla luce della previsione del Codice di giustizia contabile relativamente alle finalità del rito abbreviato ma non sul *quantum*, esplicitando che “la percentuale di risarcimento proposta – euro 10.000,00 – risulta pari a meno del 9% della complessiva somma di euro 111.120,80, oggetto della domanda attorea”.

Di conseguenza, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'applicazione del rito abbreviato, richiesto dal convenuto, a condizione che il convenuto offrisse una somma non inferiore al 25% della somma complessivamente contestata con l'atto di citazione.

A sua volta, il convenuto, con ulteriore istanza datata 23 aprile 2024, presentata per il tramite dei propri patrocinatori, si dichiarava disponibile ad integrare l'iniziale offerta di definizione anticipata del giudizio mediante il pagamento della maggiore e complessiva somma di euro 15.000,00.

3. All'esito dell'udienza camerale del 9 maggio 2024, l'istanza del convenuto veniva accolta e, con relativo decreto n. 9/2024, a firma del Presidente della Sezione, veniva disposto il pagamento della somma complessiva di euro 15.000,00=, in favore di Finpiemonte S.p.A. e per essa in favore della Regione Piemonte, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

4. L'interessato ha, successivamente, per il tramite del proprio difensore, prodotto, in data 12 giugno 2024, la documentazione – bonifico bancario eseguito in data 11 giugno 2024, con relativa ricevuta di pagamento di euro 15.000,00 in favore del soggetto beneficiario - attestante l'avvenuto integrale pagamento, nel rispetto dei termini perentori assegnati, della complessiva somma di euro 15.000,00, somma, peraltro, incassata dall'Amministrazione beneficiaria con corrispondente ordinativo di incasso (v., documentazione agli atti, nella specie, nota Finpiemonte prot. ATR/ae/24-23810 del 15 luglio 2024), la cui regolarità è stata verificata con l'adesione del PM nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

Ritenuto in

DIRITTO

1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. (cfr., Corte conti, Sez. III appello, sent. n. 104/2018).

2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dal convenuto, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in

composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Visto l'articolo 130, comma 8, c.g.c.,

DICHARA

estinto il giudizio in epigrafe nei confronti del signor B.A.

M.

La particolare natura del rito giustifica l'integrale compensazione delle spese

di lite.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 25 settembre 2024, con

l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI
Consigliere estensore

Alessandra OLESSINA Consigliere.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Luigi GILI

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/09/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione

dei dati personali”

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione, di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 30/09/2024

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 30/09/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente